SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE « DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AI DECRETI LEGISLATIVI 28 GENNAIO 2014, N. 7 E 8, ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, in continuità con le disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta "spending review"), ha delegato al Governo una profonda revisione dello strumento militare nazionale, fissandone principi e criteri direttivi. Conseguentemente, in data 28 gennaio 2014 sono stati emanati due decreti legislativi: il n. 7, riguardante le strutture organizzative, e il n. 8, riguardante il personale militare e civile della Difesa, i quali per lo più contengono modificazioni al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito definito sinteticamente "Codice"). Con riferimento ai citati decreti legislativi si rende ora necessario avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime (26 febbraio 2014).

In particolare, con riferimento alle modifiche conseguenti alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalla legge di delega, esse risultano, per così dire, "*marginali*", rispetto all'ampiezza del programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze armate recato dagli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies* del Codice, tenuto presente, in particolare, che esse modifiche riguardano quasi esclusivamente l'Esercito, soprattutto in termini di razionalizzazioni e accorpamento di funzioni.

Anche le modifiche conseguenti alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 sono mirate a perfezionare l'impianto normativo già costituito, senza intaccarlo né introdurre novità rilevanti, con il solo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 244 del 2012 e in stretta aderenza con i relativi criteri di delega.

Lo schema di provvedimento in esame raccoglie le disposizioni integrative e correttive necessarie ai citati decreti legislativi ed è strutturato in **2 capi** (rispettivamente riferiti al decreto legislativo n. 7 e al decreto legislativo n. 8), per complessivi **16 articoli**, più avanti analiticamente illustrati, e su **6 Quadri allegati**.

Alla presente relazione, per consentirne una più agevole lettura, è altresì allegato un prospetto nel quale, per ciascuna novella, è riportato il testo risultante.

CAPO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 7.

Il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, concernente "Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate...", ha introdotto, fra l'altro, nel Codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli articoli dal 2188 bis) al 2188 quinquies), che prevedono e disciplinano un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% (il 32,52% è il dato

reale), così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge di delega n. 244 del 2012 e come certificato dalla relazione tecnica di accompagnamento al citato decreto legislativo. Ai fini della comprensione delle modalità di calcolo utilizzate per la certificazione formale del conseguimento della percentuale di riduzione che rispettasse la misura imposta nel minimo dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge di delega 31 dicembre 2012, n. 244, si fa, in questa sede, integrale rinvio, in particolare, alla relazione tecnico – finanziaria di accompagnamento al decreto legislativo n. 7, unitamente a tutta la documentazione a supporto, ritracciabile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, nella Sezione dedicata agli atti del Governo sottoposti al parere parlamentare n. 32 e 33 del 2013 e immediatamente visibile al seguente link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf

Nella Tabella di seguito riportata si riassumono i termini numerici riferibili al citato programma, e dunque, se si preferisce, la portata quantitativa della rimodulazione in riduzione complessivamente prevista dal decreto legislativo n. 7 del 2014, ripartita per Forza armata.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PROGRAMMA RIDUZIONE ASSETTI ORDINATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 7

FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI			
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE		
EI	36	49	46	76		
ММ	8	0	27	12		
АМ	2	71	8	33		
TOT 1	46	120	81	121		
TOT 2	166		202			
TOT 3	368					

La sopra riportata Tabella assume specifica rilevanza in questa sede, giacché consente di operare il necessario confronto con il **nuovo programma di rimodulazione in riduzione** degli assetti strutturali delle Forze armate, così come modificato dal provvedimento che qui s'illustra; il quale, necessariamente, s'innesta e migliora quello precedente, modificandolo, ovvero integrandolo in alcune parti, soprattutto in termini di razionalizzazione, concentrazione e accorpamento di funzioni e responsabilità.

Prima di procedere ad illustrare le singole modifiche al programma di riduzione introdotte con il provvedimento in esame e prima di spiegarne le ragioni e gli obiettivi, occorre qui preliminarmente, fare **integrale rinvio**, in particolare, anche alla **relazione illustrativa** di accompagnamento al decreto legislativo n. 7 del 2014 [immediatamente visibile al seguente link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf], soprattutto con riferimento:

- a) alle premesse concettuali della rimodulazione strutturale e ordinativa delle Forze armate;
- b) all'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge di delega n. 244 del 2012; c) all'approccio metodologico; d) allo strumento attuativo del programma di riduzioni; e) alla filosofia di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale dello strumento militare; ... tutti profili, quelli citati, assolutamente **non incisi da questo provvedimento integrativo e correttivo** e, dunque, rimasti pienamente validi e a sostegno dell'impianto normativo complessivo di riferimento, che, dunque, solo marginalmente risulta modificato, ovvero integrato, dal provvedimento che qui s'illustra.

Basti, in questa sede, sintetizzando, tenere presente che al livello primario, le disposizioni del COM introdotte con il decreto legislativo n. 7 del 2014 (gli articoli dal 2188-bis) al 2188-quinquies)]:

- 1) contengono organicamente il programma di riforma in senso riduttivo previsto per ciascuna Forza armata, recandone puntualmente tutti i provvedimenti ordinativi sia in termini di soppressioni che di riconfigurazioni;
- 2) enunciano l'obbligatorietà del programma di riforma per ciascuna Forza armata, per il conseguimento sia dei nuovi assetti ordinamentali razionalizzati, sia della percentuale di contrazione strutturale complessiva imposta dalla legge di delega (minimo, meno 30 per cento);
- 3) **temporizzano** esplicitamente il **programma** di riforma, scandendolo attraverso l'indicazione affianco a ciascun intervento ordinativo, della data entro cui il provvedimento ministeriale che lo contiene deve essere adottato;
- 4) indicano gli strumenti attuativi per l'esecuzione del programma;
- 5) disciplinano lo svolgimento del programma anche in termini di verifica e monitoraggio, eventuali correttivi contingenti necessari, controlli e verifiche parlamentari, attraverso la relazione ministeriale annuale sullo stato della riforma, prevista dall'articolo 12, comma 2 del COM.

Parallelamente e oltre ai programmi di ristrutturazione imposti per legge, come quello recato dal decreto legislativo n. 7 del 2014, la Difesa, compatibilmente e coerentemente con essi, può comunque provvedere alla razionalizzazione ed efficientamento delle proprie strutture ordinative centrali e periferiche, attraverso lo strumento ordinariamente previsto all'articolo 10, comma 3 del COM, rendendone conto annualmente al Parlamento attraverso la citata relazione del Ministro prevista dall'articolo 12, comma 2 dello stesso COM. Il richiamato articolo 10, comma 3, infatti, a tutela della massima flessibilità e tempestività richieste dalla natura stessa (operativa) degli enti, comandi e strutture destinatarie (e quindi oggetto) degli interventi, stabilisce che ... il Ministro della difesa ... nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate ... può sopprimere o riorganizzare enti e organismi con proprio decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Al riguardo, si fa presente che anche con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n.7 [Cfr., gli articoli: 2188 bis) per l'Esercito; 2188 ter) per la Marina; e 2188 quater) per l'Aeronautica)], si è inteso mantenere come ordinario strumento attuativo, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo 10 comma 3. Stante quanto sopra, è dunque del tutto evidente che l'inserimento del programma di riforma, costituito dal complesso degli interventi ordinativi di soppressione e riorganizzazione, nel citato decreto legislativo n. 7 del 2014, affatto vale a conferire all'amministrazione militare la potestà ordinativa sulle strutture organizzative delle Forze armate, invece normativamente già, in via autonoma, stabilmente ad essa conferita a mente del citato articolo 10, comma 3 del COM, ma è bensì volto a renderne obbligatoria l'esecuzione, secondo le modalità e la tipologia e la tempistica degli interventi (soppressione ovvero riconfigurazione) per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati. Al riguardo si aggiunga, altresì, che a garanzia delle prerogative di partecipazione, è stato espressamente ribadito a livello primario [(cfr., al riguardo l'articolo 2188 – quinquies), ciò che, peraltro, già ordinariamente avviene, e cioè che i provvedimenti ordinativi, facenti parte del programma di revisione strutturale dello strumento militare nazionale, di cui alle lettere a) e b), dei commi 1, degli articoli dal 2188-bis) al 2188-quater), ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, devono essere adottati "sentite", per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative.

Di rilievo v'è da rappresentare, ai fini della maggiore completezza possibile, che pure le modifiche di contingenza al programma sono espressamente ammesse e disciplinate dalle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 7 del 2014. Al riguardo, di particolare interesse, a livello generale, è l'articolo 2188-quinquies) che, al comma 3, prevede espressamente che senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli dal 2188-bis) al 2188-quater) nonché quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti

correttivi al programma di contrazione strutturale, sempre ammissibili, a condizione che siano in ogni caso assicurati gli obiettivi minimi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Al riguardo, secondo le indicazioni dell'articolo 10, comma 3 del COM, in caso di correttivi del programma, occorre comunque una proposta scritta da parte del Capo di stato maggiore della difesa, che deve essere espressamente approvata dall'autorità politica quale massimo organo gerarchico e disciplinare dell'Amministrazione militare. Si tratta, evidentemente, di un elemento di flessibilità necessario, tenute anche presenti la complessità del programma e la lunga durata attuativa dello stesso (sei anni), nonché, soprattutto, le possibili situazioni di contingenza connesse ai più svariati fattori non previsti ne prevedibili a priori, da affrontare e risolvere con la massima tempestività a tutela dell'operatività e dell'efficienza delle Forze armate. Ribaditi i lineamenti generali delle disposizioni primarie a presidio dell'attuazione del programma di riduzione, si sottolinea che esse hanno consentito, ad oggi, di adottare tutti i provvedimenti ordinativi (soppressivi o riconfigurativi) di prevista adozione a mente dei citati articoli [dal 2188-bis) al 2188-quinquies)] mediante il perfezionamento di specifici decreti ministeriali secondo le tempistiche stabilite, tutti debitamente verificati, in termini di legittimità, dalla Corte dei conti.

Come più sopra accennato, il presente provvedimento reca interventi correttivi e integrativi al programma di rimodulazione in riduzione di portata marginale; e tale "marginalità" è testimoniata tanto dal ridotto numero di novelle direttamente incidenti sul programma, quanto sui dati di fatto per i quali: a) la Marina militare, ha pressoché integralmente confermato i propri interventi in riduzione non apportando ad essi [recati dall'articolo 2188-ter)], in questa sede, alcuna modifica ovvero integrazione; b) l'Aeronautica militare, invece, si è limitata a prorogare di un anno, cioè dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere, fra gli interventi di riconfigurazione - e con essa la razionalizzazione della struttura e degli organici – quella del Poligono di Salto di Quirra.

Gl'interventi correttivi al programma introdotti dal presente provvedimento: **riguardano**, dunque, principalmente l'Esercito, **inducono** effetti maggiormente razionalizzanti e **incrementano** i positivi risultati in termini di percentuale di riduzione strutturale imposto dalla legge di delega (articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge n. 244 del 2012), prevedendo essi, complessivamente, **una soppressione e cinque riconfigurazioni in più** rispetto al programma originario, che già superava la percentuale di riduzione minima del 30% imposta per legge.

Appresso è riportata la Tabella che sintetizza la nuova dimensione quantitativa dell'intero programma alla luce delle modifiche e integrazioni introdotte con il provvedimento in esame. Com'è facilmente evincibile dal totale complessivo dei provvedimenti previsti, naturalmente sono escluse le semplici variazioni temporali, il programma si è arricchito di 6 provvedimenti ordinativi (appunto 1 soppressione e 5 riconfigurazioni in riduzione in più - da 368 a 374).

FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI			
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE		
El	37	49	50	76		
ММ	8	0	27	12		
АМ	2	71	9	33		
TOT 1	47	120	86	121		
TOT 2	167		207			
TOT 3	374					

Di seguito si riporta anche la Tabella dei provvedimenti ordinativi ripartiti per Forza armata e per singolo anno di durata del programma, alla luce delle variazioni recate dal provvedimento che qui s'illustra.

В	ANNO	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI		TOTALI
P		DM	CSM	DM	CSM	
R	2013	17	35	53	50	155
0	2014	7	12	7	24	50
V	2015	1	8	9	36	54
V	2016	7	7	11	8	33
Ė	2017	0	0	0	0	0
	2018	15	5	6	2	28
D	2019	0	3	0	1	4
l	2020	0	0	0	0	0
M	2021	0	0	0	0	0
E	2022	0	0	0	0	0
N	2023	0	0	0	0	0
T	2024	0	50	0	0	50
		47	120	86	121	374

Per l'Esercito, il provvedimento in esame, estende a livello nazionale gli eccellenti risultati prodotti in sede di sperimentazione ordinativa formalmente autorizzata e avviata sul Comando delle Forze di difesa nord, in coincidenza con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014. Tale sperimentazione, durata per quasi due anni, ha comportato la creazione presso il citato comando (ed ex post l'analisi dei risultati sia in termini di fattibilità che di efficienza) di una struttura di comando interme dia di livello interregionale a forte connotazione multifunzionale ..., a cui fossero cioè attribuite contemporanea mente funzioni operative, territoriali e di gestione delle infrastrutture. Si è trattato di realizzare un elemento di organizzazione del tutto nuovo sul piano ordinativo, giacché, per così dire, di rottura rispetto ai tradizionali "canoni" dell'organizzazione, saldamente ancorati alla filosofia della c.d. "filiera", che, cioè, prevede un Comando di vertice d'Area o alto comando – ordinariamente inserito nell'Area centrale – con competenza esclusiva su una sola Area (operativa, formativa, territoriale, infrastrutturale etc. etc.), sovraordinato a comandi intermedi competenti su vaste aree territoriali e, a catena, a comandi di più ridotta dimensione distribuiti sul territorio ... tutti competenti esclusivamente sulla medesima materia.

A distanza di quasi due anni, terminata la sperimentazione, i risultati sono stati eccellenti, nel senso che il citato modello organizzativo a spinta connotazione multifunzionale realizzato e sperimentato concretamente sul Comando delle Forze di difesa nord, non solo si è dimostrato realizzabile, ma ha prodotto ottimi ritorni in termini di efficienza, poiché ha consentito di assicurare una più ampia ed auspicabile visione d'insieme, con riferimento a tutte le funzioni assegnate anche e soprattutto a vantaggio di una forte unitarietà di comando sulle vaste aree di territorio di pertinenza, con riferimento a settori di intervento diversi ma interconnessi, quali sono quelli operativo, territoriale e infrastrutturale. In ragione di ciò, i correttivi di cui al presente provvedimento, intendono, per l'Esercito, estendere al livello nazionale tale modello ordinativo e

organizzativo, attraverso la creazione di tre Comandi Interregionali multifunzionali (COINT), posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Tali strutture, sono concepite in modo da:

- a) rappresentare l'interfaccia della Forza armata con tutte le componenti pubbliche (statali e non) insistenti sul territorio di pertinenza;
- b) **disporre** delle unità per la gestione delle attività emergenziali e di sicurezza nella propria area territoriale di responsabilità;
- c) **gestire e provvedere** alla manutenzione del parco infrastrutturale in armonia con le esigenze delle proprie unità dipendenti.

Non sfugge altresì che l'implementazione in via ordinaria di tale tipologia organizzatoria, volta a standardizzare la concentrazioni in **Comandi di livello intermedio già esistenti** di più competenze, nei settori **operativo**, **infrastrutturale** e **territoriale**, risulta perfettamente coerente con i principi recati della legge n. 244 del 2012, giacché:

- **garantisce** meglio il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del 30% delle strutture, mediante l'accorpamento in **un solo Comando**, delle funzioni, invece, attualmente attestate su più Comandi intermedi (appartenenti a ciascuna delle Aree operativa, territoriale ed infrastrutturale), favorendone la definitiva soppressione;
- **non prevede la costituzione di nuovi Comandi,** giacché le strutture territoriali intermedie multifunzionali, che saranno denominati "COINT" (Comandi interregionali), si collocheranno presso, cioè in luogo, di strutture di comando e infrastrutture già esistenti a Bolzano (COINT 3), Padova (COINT 1) e Napoli (COINT 2).

Inoltre, l'adozione generalizzata di tale architettura strutturale, consente:

- a) il superamento dell'attuale modello c.d. per "filiere" (o "a canne d'organo"), e riunisce anche geograficamente, sotto un'unica cabina di regia rappresentata dal Comando del COINT, i diversi comparti della Forza armata, conferendo nel contempo ad un unico Comandante le risorse e le capacità per gestire in maniera sinergica e con visione unitaria le problematiche in tutti i diversi settori di competenza;
- b) l'eliminazione pressoché definitiva delle filiere dei Comandi (di vertice e intermedi) nelle Aree territoriali e delle infrastrutture. A quest'ultimo riguardo:
- con riferimento all'Area infrastrutturale si è già proceduto alla soppressione dell'**Ispettorato per le Infrastrutture dell'Esercito**, quale Comando di vertice e saranno soppressi a decorrere dal 31 dicembre 2016 tutti i **Comandi intermedi d'area** e cioè i Comandi per le infrastrutture dell'Esercito nord, centro e sud. A livello centrale lo stato maggiore dell'Esercito, mantiene la sola responsabilità di definizione della *policy* e delle linee di indirizzo generali di settore;
- con riferimento all'Area territoriale il descritto **modello organizzativo multifunzionale** fa confluire le funzioni territoriali nell'ambito dei COINT, con conseguente eliminazione della relativa "filiera", contrazione delle strutture di *staff* di supporto (nei settori personale, sicurezza, addestramento, finanziario ecc.) e abbassamento di rango dei Comandi Militari dell'Esercito. Lo Stato maggiore Esercito mantiene la sola funzione di *policy* e d'indirizzo di settore. Al riguardo il Comando militare della Capitale non verrà più riconfigurato, così come originariamente previsto, in Comando Militare per il Territorio, cioè in Comando di vertice dell'area territoriale.

Ciò, come ha inequivocabilmente dimostrato l'analisi dei risultati della sperimentazione condotta nel senso sul **Comando delle Forze di difesa Nord**, che sarà riconfigurato in **1º COINT** a decorrere dal 31 marzo 2016, consentirà di:

- ridurre gli organi di programmazione finanziaria;
- **gestire** in chiave unitaria l'approntamento, il mantenimento dell'efficienza operativa e i concorsi sul territorio nazionale:
- **garantire** la disponibilità di un adeguato numero di Comandi di Divisione "a prontezza differenziata" in grado di sostenere la proiettabilità di medio periodo ed assicurare un continuum nell'azione di Comando in caso di impiego di uno dei suddetti Comandi operativi;
- **condurre**, in chiave sinergica, il coordinamento delle funzioni e delle attività afferenti alle diverse area di responsabilità;

- **razionalizzare** e semplificare le catene di comando e controllo (C2) realizzando i presupposti per ulteriori possibili profili di razionalizzazione.

Per il conseguimento delle finalità sopra descritte, il provvedimento che qui s'illustra rimodula il programma di contrazione strutturale previsto per l'Esercito dall'articolo 2188 bis), nei termini appresso specificati:

- la soppressione del Comando 2° FOD in San Giorgio a Cremano (NA) viene spostata dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2016. Il necessario differimento, è volto a consentire il passaggio di tutte le funzioni al riconfigurato Comando Forze di Difesa Interregionale Sud, che a sua volta, con il provvedimento che sarà adottato al 31 marzo 2016 sarà riconfigurato in 2° Comando Interregionale dell'Esercito 2° COINT. Questa scansione temporale assicurerà anche il graduale passaggio al 2° COINT delle competenze e responsabilità nei settori operativo mediante la riconfigurazione del Comando della Divisione Acqui e infrastrutturale, in vista della definitiva soppressione del Comando infrastrutture Sud e Centro;
- la soppressione del Comando Truppe Alpine in Bolzano è mutata in una riconfigurazione dello stesso, entro il 31 marzo 2016, in 3° COINT (Comando Interregionale dell'Esercito e delle Truppe Alpine), accorpando le funzioni, operative attraverso la riconfigurazione del Comando della Divisione Tridentina in Comando a più bassa prontezza territoriali, attualmente attestate sul Comando Militare Esercito "TRENTINO ALTO ADIGE" in Trento che, pertanto verrà soppresso e infrastrutturali, in vista della definitiva soppressione del Comando infrastrutture Nord;
- il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, entro il 31 marzo 2016, verrà riconfigurato in 1° Comando Interregionale dell'Esercito (1° COINT) che accorperà, al pari degli altri COINT, funzioni operative assicurate dal Comando della Divisione Friuli territoriali e infrastrutturali, in vista della soppressione dei Comando infrastrutture Nord e Centro.
- il Comando Regione Militare Nord in Torino, entro il 31 marzo 2016, verrà riconfigurato, in Comando Militare Esercito Piemonte con contestuale:
 - abbassamento di rango;
 - transito di parte delle attribuzioni quelle attinenti al Piemonte al 3° COINT;
- i **Comandi Militari Autonomi** SARDEGNA e SICILIA, entro il 31 marzo 2016, verranno riconfigurati, con contestuale riduzione del rango, in Comandi Militare Esercito. Entro il 31 dicembre 2018 acquisiranno anche le funzioni dei Centri Documentali di Cagliari e Palermo che, pertanto, saranno definitivamente soppressi.

Ancora, con riferimento alla Forza armata Esercito, e in particolare nell'Area operativa, il provvedimento ri denomina il COMFOTER in COMFOTERCOE - Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito – quale responsabile delle attività d'indirizzo e dell'approntamento dei Comandi e delle unità operative nonché della condotta delle operazioni delegate alla Forza armata. Del COMFOTERCOE ne è confermata la ridislocazione e riconfigurazione a Roma a partire dal 31 dicembre 2018. Contestualmente il Comando Supporti in Verona, ancorché in riduzione, verrà riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della necessità di continuare a disporre di un Comando specifico preposto alla gestione del supporto al combattimento e della logistica di aderenza.

La realizzazione dei COINT (1°, 2° e 3°) temporalmente collocata al 31 marzo 2016, nonché tutte le connesse modifiche al programma di rimodulazione degli assetti strutturali e ordinativi dell'Esercito nei termini sopra illustrati, sono recate attraverso il complesso sistematico di novelle al programma di rimodulazione dell'Esercito di cui all'articolo 2188-bis) del COM, recate dall'articolo 1, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2) del presente provvedimento.

Per quanto concerne il programma di contrazione strutturale dell'Aeronautica militare, recato dall'articolo 2188-quater), il presente provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera r), numeri 1) e 2), rispettivamente:

a) il differimento di un anno della soppressione del **50° Stormo di Piacenza**, in ragione della necessità di trasferire le capacità ETS (*Electronic Warfare Tactical Suppression*) in altro sedime vicino; trasferimento non realizzabile entro il 31 dicembre 2015 per il mancato completamento dei

lavori di adeguamento delle infrastrutture destinate ad ospitare i complessi sistemi operativi dedicati a tale capacità, connesso al mancato afflusso delle risorse finanziarie all'uopo programmate. In ogni caso il semplice differimento di un anno non mina né i presupposti né i risultati complessivi della contrazione strutturale imposti dalla delega recata dalla legge n. 244 del 2012;

b) l'aggiunta della riconfigurazione in riduzione del poligono di Salto di Quirra.

Le modificazioni all'articolo 31, comma 1, e all'articolo 95, comma 3, recate rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente provvedimento, hanno carattere meramente terminologico di adeguamento a normativa sopravvenuta.

Le modifiche recate all'articolo 99, comma 1 e 1407, comma 1, dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e p), sono volte a consentire il conferimento anche alle "Bandiere di Forza armata" di tutte le classi di decorazione dell'OMI e non della sola "Croce di cavaliere". La medesima modifica è coerentemente ripresa anche nel provvedimento di adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in corso di definizione, intervenendo sugli articoli 768, comma 6 e, 771, comma 4.

Le modifiche recate dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), g), h), ed i), rispettivamente agli articolo 101, 102, 103, 104, 105 e 107, sono volte a rimodulare le disposizioni codicistiche sull'ordinamento dell'Esercito italiano, tanto alla luce dell'essenziale criterio della flessibilità, che già governa gli ordinamenti delle altre Forze armate, quanto e più tecnicamente, in ragione delle modifiche recate dal provvedimento che qui s'illustra, in materia di organizzazione generale e delle aree territoriale, infrastrutturale, operativa, logistica e della formazione, con contestuale superamento della logica delle "filiere" (Cfr., supra).

La novella recata all'articolo 154 del COM, dall'articolo 1, comma 1, lettera 1), è volta a conseguire il necessario cambio di dipendenza della Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare dal Servizio di Commissariato e amministrazione del Comando logistico dell'aeronautica militare, all'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa (UG CRA AM), direttamente dipendente dal Capo di SMA. A seguito della citata modifica sarà maggiormente presidiato il principio dell'unicità di comando e controllo, su tutti gli aspetti amministrativi connessi alla gestione delle risorse finanziarie assegnate agli elementi di organizzazione della Forza armata, con conseguenti riflessi positivi anche sulle azioni di indirizzo e di impiego delle risorse disponibili. L'articolo 1, comma 1, lettera m) riallinea l'articolo articolo 195, comma 1 del COM, in materia di sanità militare, alla riconfigurazione del Policlinico militare, nonché alla nuova ed ulteriore soppressione prevista dal presente provvedimento (all'articolo1, comma 1, lettera q), n 1), del Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 marzo 2016. L'articolo 1, comma 1, lettere n), interviene sull'articolo 306 del Codice, in materia di procedure

per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari. La modifica recata dal numero 1), punto 1.1), che fissa una cadenza biennale e non più annuale per l'adozione del piano di gestione del patrimonio abitativo, intende agevolare l'elaborazione del piano alloggiativo complessivo, i cui dettagli sono raccolti presso ciascuno degli Stati Maggiori di Forza armata, nonché rendere più aderente la scadenza fissata dalla norma di legge ai tempi effettivi dell'*iter* di adozione del piano stesso, che prevede anche il passaggio presso le competenti commissioni parlamentari. Ciò in un periodo di forti dinamiche innovative dell'intero comparto alloggiativo della Difesa, che tiene conto delle vendite – tuttora in corso – degli alloggi di servizio ritenuti non più utili alle finalità del Dicastero, che hanno tempi di finalizzazione medio-lunghi e comunque difficilmente compatibili con le tempistiche attualmente vigenti. Le modifiche introdotte al numero 1), punto 1.2) e al punto 2), intervengono armonicamente e coerentemente sia sul comma 2 che sul comma 3 dell'articolo 306. In materia di alienazione degli alloggi di servizio, tali modifiche intendono delineare il seguente quadro:

• nei casi di vendita (con prelazione) a favore del conduttore occupante, si intende escludere la possibilità che possa esercitare tale prelazione, fissata per legge dal medesimo articolo 306, il conduttore/occupante che abbia eventualmente un'altra abitazione nella provincia, per evidenti ragioni di equità;

• nei casi di vendite con il sistema d'asta, invece, nei quali tale prelazione non è stata esercitata o in caso di alloggi venduti "liberi", atteso il preminente interesse della Difesa ad alienare il maggior numero di alloggi in dismissione, ed a tal fine estendere massimo la platea di potenziali acquirenti, si mira a consentire anche a coloro i quali hanno un'altra abitazione, di partecipare alle procedure d'asta e acquistare, conseguentemente, l'alloggio di interesse.

L'articolo 1, comma 1, lettere *o*), modifica l'articolo 307 del Codice, in materia di procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari. La modifica di cui al punto 1) interviene sul prezzo risultante dalle procedure ad evidenza pubblica per la vendita dei beni dell'Amministrazione della difesa, dati in concessione di valorizzazione per un decennio.

In particolare, si prevede che se l'aggiudicazione avviene a favore del soggetto concessionario del bene, ed egli decida di esercitare la prelazione, il prezzo non deve tener conto (e quindi, non includere) il valore che lo stesso concessionario-acquirente ha direttamente contribuito a determinare, in virtù degli investimenti da lui effettuati.

Infatti, nei casi di c.d. "concessione di valorizzazione" o "d'onore", in cui il soggetto che ha chiesto ed ottenuto di avere in concessione i beni immobili militari abbia effettuato investimenti – anche considerevoli – nell'arco del decennio della concessione, si potrebbe (ragionevolmente) determinare un incremento del valore commerciale (e quindi, in ultima analisi, del prezzo di vendita) del bene stesso che, al momento della alienazione del cespite da parte dell'Amministrazione, potrebbe andare (a tal punto, ingiustamente) a gravare sul concessionario che eserciti eventualmente la prelazione all'acquisto, nei termini di legge.

La modifica di cui al punto 2) è volta a evitare l'eccessivo rallentamento ovvero, addirittura il blocco, delle procedure di dismissione di beni immobili o interi complessi infrastrutturali, nei quali, una o più unità alloggiative risultino occupate. In tali circostanze, ragioni di pubblica utilità inducono a prevedere l'assegnazione, agli utenti titolari di concessione ovvero – negli altri casi – agli occupanti appartenenti a particolari categorie giudicate meritevoli di tutela, di un altro alloggio sostitutivo con caratteristiche analoghe a quello posseduto.

La modifica di cui al punto 3) è finalizzata, in ultimo, ad espungere un limite temporale oramai superato e consentire l'applicazione delle disposizioni dettate nel comma di interesse, anche nel periodo successivo a tale data.

CAPO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 8.

L'articolo 2, comma 1, riguarda una serie di interventi normativi diretti, in un'ottica di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli ufficiali e in attuazione dei criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*) della legge n. 244 del 2012, a disciplinare l'unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell'istituendo Corpo del genio della Marina. In particolare:

- alla **lettera** *a*), sostituisce l'articolo **118** del Codice, in ragione della pluralità delle modifiche necessarie, prevedendo l'unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare nel Corpo del genio della Marina, suddiviso in tre specialità (genio navale, armi navali e infrastrutture);
- alla **lettera b**), modifica l'art. **119** del Codice, per adeguarne i contenuti all'istituzione del Corpo del genio della Marina;
- alla **lettera** c), modifica l'articolo **120** del Codice e definisce le competenze delle tre specialità del Corpo del genio della Marina;
- alla **lettera** *d*), abroga l'articolo **121** del Codice, che definisce le competenze del Corpo delle armi navali, considerata la sua confluenza nell'istituendo Corpo del genio della Marina;
- alle lettere *e*) ed *f*), apporta modifiche agli articoli 130 e 812 del Codice, per adeguarne i contenuti all'istituzione del Corpo del genio della Marina;

- alla lettera g), introduce nel Codice l'articolo 833-quater, che detta disposizioni per consentire il transito a domanda nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, di ufficiali dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della medesima Forza armata che risultino in possesso dei necessari titoli di studio e qualificazioni professionali, disciplinando le modalità di inquadramento attraverso il rinvio a quanto previsto dall'articolo 797 del Codice in materia di transito tra ruoli:
- alle lettere h), i), l), m) ed n), modifica rispettivamente gli articoli 926, 1015, 1043, 1072-bis e 1264 del Codice, per adeguarne i contenuti all'istituzione del Corpo del genio della Marina;
- alla lettera o), modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la Tabella II allegata al Codice, relativa alla Marina militare, allo scopo di sostituire i Quadri II e VIII, attualmente riferiti rispettivamente al ruolo normale e al ruolo speciale degli ufficiali del Corpo del genio navale, con i nuovi corrispondenti Quadri, suddivisi per specialità, riferiti al Corpo del genio della Marina; inoltre abroga i Quadri II e IX, riferiti al Corpo delle armi navali, e contestualmente sostituisce i Quadri I e VII, riferiti rispettivamente al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, tenuto conto che dall'istituzione del Corpo del genio della Marina, attuata mediante unificazione di due preesistenti corpi, deriva un risparmio in termini di personale pari complessivamente a 251 unità organiche, tutte destinate, ad invarianza di spesa, all'adeguamento delle consistenze del Corpo di stato maggiore.

L'articolo 3, comma 1, riguarda le disposizioni transitorie mirate all'istituzione del Corpo del genio della Marina disposta dall'articolo 2. In particolare:

- alla **lettera** *a*), inserisce nel Codice gli articoli **2214-***bis* e **2214-***ter*, che disciplinano le modalità di inserimento degli allievi e degli aspiranti ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali nel neo costituito Corpo del genio della Marina nonché di trasferimento degli ufficiali appartenenti ai Corpi del genio navale e delle armi navali nel neo costituito Corpo del genio della Marina, ivi compresi quelli che si trovano a frequentare i corsi applicativi previsti dall'iter formativo iniziale, alla data del 1° gennaio 2017, nonché le modalità per la definizione degli organici e delle promozioni a scelta degli ufficiali in questione, ripartite per specialità, nel periodo transitorio previsto per il raggiungimento dei nuovi volumi organici, vale a dire fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- alla **lettera** *b*), inserisce nel Codice gli articoli **2221-***bis* e **2221-***ter*, mirati a definire le modalità per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) degli ufficiali del Corpo del genio della Marina nel periodo transitorio nonché a disciplinare il transito degli ufficiali delle categorie in congedo dei disciolti Corpi del genio navale e delle armi navali nelle corrispondenti posizioni di stato dell'istituendo Corpo del genio della Marina. Per quanto riguarda in particolare i criteri di collocamento in ARQ, viene stabilito che fino al grado di contrammiraglio si faccia riferimento agli organici delle nuove specialità di assegnazione e per i gradi di ammiraglio ispettore e ammiraglio ispettore capo si faccia riferimento all'organico del Corpo del genio della Marina.

L'articolo 4, comma 1, riguarda disposizioni in materia di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale delle Forze armate. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **643** del Codice, allo scopo di chiarire, anche per prevenire possibili contenziosi, che nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale delle Forze armate la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori di precedenti concorsi può essere esercitata solo secondo le modalità e nei limiti definiti dalla disciplina speciale recata dal medesimo Codice, ivi incluso lo stesso articolo 643;
- alla **lettera** b), sostituisce il comma 3, dell'articolo 649 del Codice, innovando la disciplina relativa alla devoluzione al personale militare in servizio dei posti per l'accesso nelle accademie militari riservati agli allievi delle scuole militari e da questi ultimi non ricoperti, nel senso di demandare al bando di concorso la definizione della percentuale di devoluzione (oggi pari al 100

per cento) nonché di porre la condizione che il personale beneficiario abbia svolto almeno un anno di servizio militare (oggi teoricamente è sufficiente un solo giorno). In tal modo si intende conseguire una maggiore flessibilità di scelta nell'attribuzione della quota di riserva non utilizzata dagli allievi delle scuole militari al personale che abbia già prestato servizio nelle Forze armate e favorire attraverso la quota stessa l'accesso di soggetti che abbiano maturato un'esperienza significativa nelle Forze armate;

- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo **686** del Codice, riducendo da due a uno il numero minimo degli ufficiali superiori medici componenti delle commissioni sanitarie che valutano l'idoneità psicofisica dei concorrenti per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, nelle due ipotesi di accesso tramite concorso pubblico e tramite concorso interno;
- alla **lettera** *d*), modifica l'articolo **724** del Codice, prevedendo un vincolo di ferma di dodici anni per gli ufficiali in servizio permanente della Marina militare ammessi a frequentare a carico dell'Amministrazione significative attività formative nel settore idro-oceanografico, al fine garantire un'adeguata valorizzazione dell'investimento effettuato in termini di risorse umane;
- alle lettere e), f), g), h), i), l) ed m) modifica rispettivamente gli articoli 726, 727, 728, 730, 732, 733 e 735 del Codice, al fine di prevedere che gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri frequentatori dei corsi applicativi nell'ambito dell'iter formativo iniziale siano posti in congedo qualora non valutati idonei sotto il profilo dell'attitudine militare (per l'Esercito), dell'attitudine professionale (per la Marina) e dell'attitudine militare e professionale (per l'Aeronautica e per l'Arma dei carabinieri). Pertanto gli interessati, a differenza dei colleghi che non superano i predetti corsi per altre cause, non possono fare domanda di transito nei ruoli speciali e non devono ultimare la ferma contratta quali ufficiali di complemento, ma sono collocati direttamente in congedo;
- alla **lettera** *n*), modifica l'articolo **742** del Codice, allo scopo di prevedere per gli allievi ufficiali in ferma prefissata l'innalzamento del periodo minimo di lezioni da frequentare (da 1/3 a 2/3) per il superamento del corso formativo iniziale,
- ala **lettera** *o*), sostituisce l'articolo 907 del Codice, per eliminare lo scomputo del contingente degli ufficiali di grado dirigenziale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri in servizio presso organismi internazionali ai fini della determinazione del numero dei collocamenti in aspettativa per riduzione quadri (tenuto conto che tale meccanismo è stato precedentemente abrogato per gli omologhi ruoli di Esercito, Marina e Aeronautica da una norma introdotta dalla legge di stabilità per il 2015) e di armonizzare i criteri per il collocamento in ARQ del medesimo personale a quelli già previsti per gli altri ruoli;
- alla **lettera** *p*), modifica l'articolo 935 del Codice, per aggiornare l'elenco delle cause di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali in applicazione delle norme della formazione, tenendo conto della nuova fattispecie (inidoneità in attitudine militare, professionale e militare e professionale) introdotta con le modifiche apportate al Codice con le precedenti lettere *e*), *f*), *g*) *h*), *i*), *l*) ed *m*);
- alla **lettera** *q*), modifica l'articolo 984 del Codice, per consentire agli ufficiali in congedo dell'Aeronautica di transitare a domanda, previa determinazione ministeriale, in altro ruolo o corpo della medesima Forza armata, tranne che nel ruolo naviganti. Al momento infatti le disposizioni risultano molto limitative, a fronte di numerosi militari che dopo il congedo conseguono una laurea specialistica e che, in virtù dei nuovi titoli acquisiti, potrebbero essere richiamati, all'occorrenza, per prestare attività professionali pregiate in settori di attività (ad esempio il settore sanitario) diversi da quelli propri del ruolo nel quale erano originariamente collocati;
- alla **lettera** *r*), inserisce nel Codice l'articolo **1051-bis**, mirato a chiarire che, a partire dalle aliquote formate per gli avanzamenti per l'anno 2016, il personale militare cessato dal servizio per età successivamente all'inserimento in aliquota resta valutabile per la promozione se la stessa comporta un innalzamento del limite di età, nonché a precisare che conseguentemente, in caso di promozione, si dà luogo al richiamo in servizio dell'interessato;

- alla **lettera s),** introduce **all'articolo 1392, comma 1**, del Codice, concernente la definizione dei termini di avvio del procedimento disciplinare di stato discendente da sentenza di condanna penale, la precisazione che la disposizione non si applica nel caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente, tenuto conto che l'articolo 1393 nella sua attuale formulazione non rende più necessario attendere l'esito del giudizio penale per l'esperimento dell'azione disciplinare;
- alla lettera t) modifica, sostituendolo, l'articolo 1393 del Codice, in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate, come riformulato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede ora l'applicazione, anche per il personale delle Forze armate, della disciplina prevista dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 per gli altri pubblici dipendenti. Tale ulteriore intervento si rende necessario per dare attuazione all'OdG G/1577-B/13/1, presentato in 1[^] Commissione affari costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo, riconoscendo, quest'ultimo, l'esigenza di integrare la disciplina di cui all'attuale art. 1393 del codice dell'ordinamento militare, allo scopo di raccordare la nuova disciplina ivi prevista con le disposizioni recate dal Codice che regolano la materia, specie con riguardo alla definizione delle autorità competenti all'istaurazione del procedimento disciplinare, alla speciale disciplina in materia di sospensione precauzionale dall'impiego, nonché all'esigenza di chiarire quale sia l'autorità militare competente a stabilire l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare. a riaprirlo e a riprenderlo, in coerenza con gli attuali termini procedimentali. Con la medesima finalità è stato precisato che l'autorità competente può sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale - facoltà riconosciuta, analogamente a quanto previsto per il personale civile dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, identificate con quelle punibili con la consegna di rigore o con provvedimenti disciplinari di stato - solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, di difficoltà a procedere sulla base degli elementi conosciuti, ovvero quando all'esito dell'istruttoria non si disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. E' stato inoltre previsto che il procedimento disciplinare non vada promosso o, se iniziato, vada senz'altro sospeso, qualora i fatti per i quali sta procedendo l'Autorità giudiziaria siano connessi allo svolgimento delle funzioni del militare interessato nonché all'adempimento dei suoi obblighi e doveri di servizio. La finalità è garantire la massima terzietà dell'Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta.;
- alla **lettera** *u*), reca alcune modificazioni all'articolo **1398**, concernenti la disciplina dell'avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, rese necessarie per adeguarne i contenuti alla nuova disciplina di cui all'articolo 1393 in materia di rapporti tra procedimento disciplinare e penale;
- alla **lettera v)**, modifica l'articolo **1508** del Codice, nell'ottica di prevedere la possibilità per il personale delle bande musicali militari di transitare in altri ruoli anche per motivi diversi dall'inidoneità tecnica, al fine di garantire la massima flessibilità della gestionale per un migliore impiego delle risorse umane.

L'articolo 4, comma 2, introduce una norma volta a chiarire che le disposizioni recate dall'articolo 1393 del Codice, come novellato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge (28 agosto 2015).

L'**articolo 5, comma 1**, riguarda disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **1067** del Codice mediante l'eliminazione del comma 4, che di fatto contiene un refuso, in quanto erroneamente presuppone la possibilità di coesistenza di un quadro di avanzamento a scelta e di anzianità per lo stesso grado;
- alla **lettera** b), modifica l'articolo 1084 del Codice, allo scopo di porre rimedio a un vuoto normativo determinatosi a seguito dell'abrogazione dell'articolo 1076, prevista dalla legge di

stabilità 2015. Infatti l'articolo 1084, nella stesura vigente, nel prevedere per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative sia attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, ricomprende tra i destinatari tutti i ruoli dei volontari, dei sergenti e dei marescialli nonché gli ufficiali ausiliari, ma non gli ufficiali delle altre categorie, che l'intervento normativo in esame consente di includere tra i beneficiari. Tale carenza, fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, era compensata dalla promozione "alla vigilia" prevista dall'abrogato articolo 1076, in base al quale gli ufficiali delle Forze armate cessati dal servizio permanente perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti per causa di servizio erano promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso. L'iniziativa è in linea con una delle condizioni al cui accoglimento era subordinato il parere favorevole della IV Commissione della Camera sullo schema di disegno di legge di stabilità 2015, reso in data 6 novembre 2014, concernente la necessità di salvaguardare le cosiddette promozioni "alla vigilia" nel caso di cessazione dal servizio per decesso o permanente inidoneità al servizio per causa di servizio del militare; essa costituisce una mera misura di coordinamento normativo e, in quanto tale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. infatti la relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (atto Camera 2679), nel quantificare i risparmi di spesa conseguenti all'abrogazione dell'istituto delle "promozioni alla vigilia" di cui all'articolo 1076 del Codice dell'ordinamento militare non si riferisce all'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, ma unicamente alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera;

- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo **1090** del Codice, per chiarire la necessità di valutare comunque la sussistenza dei requisiti generali di avanzamento, ai fini della promozione successiva, anche per gli ufficiali promossi a seguito di ricorso che nel firattempo hanno superato il limite di età per il grado oppure lo raggiungono prima del compimento del previsto periodo di attribuzioni specifiche/comando (requisiti speciali);
- alla **lettera** *d*), inserisce nel Codice l'articolo **1098-***bis*, mirato a consentire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) di essere valutati per l'avanzamento al grado di colonnello, se in possesso dei prescritti requisiti, concorrendo nelle medesime valutazioni fin qui riservate ai colleghi in servizio permanente effettivo, con la previsione che, in caso di promozione, rientrino nei ruoli del servizio permanente effettivo (tale possibilità è riconosciuta a fronte dell'abrogazione della promozione prevista al comma 5 dell'articolo 1099, sancita dalla lettera successiva del presente comma);
- alla **lettera** *e*), dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo **1099** del Codice, che prevede annualmente la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli SPAD, in assenza di vacanze organiche, nella percentuale del 40 per cento dei giudicati idonei all'avanzamento;
- alla **lettera** *f*), precisa, modificando l'articolo **2136** del Codice, che l'articolo 1098-*bis*, inserito nel Codice stesso dalla precedente lettera *d*), si applica anche agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, come già l'articolo 1099;
- alle **lettere** *g*) e *h*), modificando una nota contenuta nei corrispondenti Quadri delle Tabelle allegate al Codice, prevede il collocamento in posizione sovrannumeraria dei maggiori generali (corrispondenti a generali di divisione) dei vertici dei corpi logistici delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto, quando destinati ad incarichi di direttore generale, direttore centrale o capo dipartimento. Tale correttivo è indispensabile perché, nell'ipotesi di assunzione dei citati incarichi di livello dirigenziale generale, è prevista nei corpi in parola la promozione a maggior generale di un altro ufficiale; ciò, prima dell'abrogazione per i corpi stessi del grado di tenente generale (corrispondente a generale di corpo d'armata), disposta dalla legge di stabilità per il 2015, non dava luogo ad alcuna particolare conseguenza, mentre adesso comporterebbe una consistenza di due maggiori generali a fronte di una sola posizione organica, con l'effetto di

- determinare in maniera automatica il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), al 31 dicembre successivo, di quello anagraficamente più anziano (peraltro verosimilmente proprio quello appena destinato all'assunzione di uno dei citati incarichi di livello dirigenziale generale): di qui l'esigenza di considerarne uno in posizione sovrannumeraria;
- alla **lettera** *i*), sostituisce i **Quadri II e VII della Tabella 3** allegata al Codice, rispettivamente riguardanti il ruolo normale e il ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica, allo scopo di adeguare l'assetto organico dei due ruoli alle trasformazioni ordinative e funzionali che ne hanno nel tempo accompagnato l'evoluzione. L'intervento, in sostanza, comporta, ad invarianza di oneri complessivi, lo "spostamento " di 16 ufficiali dal ruolo speciale al ruolo normale, con un aumento di due colonnelli nelle dotazioni organiche del ruolo normale e una corrispondente riduzione nel ruolo speciale nonché analoghi effetti "a cascata" su tutti i gradi inferiori;
- alla **lettera** *I*), modifica il **Quadro VIII della Tabella 3** allegata al Codice, in quanto il periodo minimo di qualificato servizio richiesto quale requisito per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (tre anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente) necessita di aggiornamento alle luce delle sopravvenute esigenze funzionali della Forza armata. La modifica proposta è tesa a conferire maggiore elasticità all'impiego del personale in parola, in linea con quanto già previsto per altri ruoli speciali della medesima Forza armata:
- alla **lettera** *m*), modifica il **Quadro II della Tabella 4** allegata al Codice, riducendo da 10 a 9 anni l'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, allo scopo di equiparare la durata complessiva minima dei periodi di permanenza nei gradi da sottotenente a capitano a quella prevista per tutti gli altri ruoli speciali delle armi e dei corpi di Esercito, Marina e Aeronautica.

L'articolo 6, comma 1, riguarda disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **2233-bis** del Codice, introducendo attraverso l'inserimento della lettera c-bis) nel comma 1, un criterio aggiuntivo per la fissazione del numero di promozioni a scelta al grado superiore nel periodo transitorio, consentendo negli anni dal 2017 al 2018, per Esercito, Marina e Aeronautica, una riduzione delle promozioni al grado di colonnello fino a un massimo del 30 per cento di quelle previste a regime, fermo restando che il numero di promozioni non conferite non può essere portato in aumento per l'anno successivo. La finalità è limitare i collocamenti in ARQ di personale giovane, riducendo conseguentemente gli oneri. L'esigenza è sentita alla luce della recente disposizione della legge di stabilità 2015 che ha abrogato la norma che consentiva lo scomputo del personale dirigente all'estero ai fini della determinazione del numero di soggetti da collocare in ARQ;
- alla **lettera** *b*), modifica l'articolo **2236-bis** del Codice, allo scopo di anticipare di un anno (a decorrere dall'inserimento in aliquota di valutazione dei sottotenenti di vascello con anzianità 2014, anziché 2015 come attualmente previsto) l'applicazione della normativa a regime dei periodi di imbarco e dei titoli richiesti per la promozione al grado superiore dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina. Ciò a seguito dell'intervenuto, ulteriore anticipo di un anno del nuovo iter formativo degli ufficiali in parola;
- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo **2239** del Codice, disponendo la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010. Tale disapplicazione è stata fin qui di fatto comunque prevista con il D.M. annuale emanato ai sensi dell'art. 2233 del Codice, provvedimento previsto tuttavia solo fino al 2015;
- alla **lettera** *d*), modifica l'articolo **2248** del Codice, prorogando (dal 2016 al 2024) il regime transitorio per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in linea con il termine previsto per le altre Forze armate. In vigenza di tale regime, il Ministro, con proprio decreto, può stabilire il numero delle promozioni a scelta, gli obblighi di comando, le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento stesso avviene ad anzianità, in deroga a

- quanto previsto dall'apposita tabella allegata al Codice e fermi restando i volumi organici complessivi;
- alla **lettera** *e*), inserisce nel Codice l'articolo **2250-ter** che, in un periodo transitorio che si chiude per Esercito, Marina e Aeronautica al 2021 e per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza al 2024, consente annualmente la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli SPAD, in assenza di vacanze organiche, in percentuali decrescenti dei giudicati idonei all'avanzamento (a fronte del 40 per cento previsto dal comma 5 dell'articolo 1099, del quale il precedente articolo 6, comma *e*) del presente decreto legislativo sancisce la contestuale abrogazione).

L'articolo 7, comma 1, riguarda disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **682** del Codice in materia di alimentazione dei ruoli dei marescialli, prevedendo: per il reclutamento delle professioni sanitarie, l'introduzione di una prova di selezione su argomenti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la successiva ammissione ai corsi di laurea "a numero chiuso"; per il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli dei volontari e dei sergenti, l'aver prestato servizio nei due anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a "superiore alla media" (invece che almeno "nella media"); la possibilità di bandire concorsi per reperire dall'esterno soggetti di età non superiore ai 32 anni già in possesso del titolo di laurea;
- alla **lettera** *b*), modifica l'articolo 760 del Codice in relazione alla possibilità, introdotta attraverso l'intervento sull'articolo 682 di cui alla precedente lettera *a*), di alimentare i ruoli dei marescialli con personale già in possesso di laurea. Per tale personale, in particolare, la novella prevede: la frequenza di un corso applicativo di durata non superiore a un anno; le modalità di determinazione dell'anzianità relativa e di iscrizione in ruolo rispetto ai marescialli provenienti dalle altre tipologie di concorsi; in caso di non superamento del corso applicativo, il congedamento, se non deve assolvere obblighi di leva, ovvero la reintegrazione nel ruolo di provenienza;
- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo 775 del Codice, riguardante il corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti, eliminando il vincolo dell'esame finale da realizzare per iscritto, tenuto anche conto che per l'omologo personale di Esercito, Marina e Aeronautica tale vincolo non è prescritto dall'articolo 773, nonché l'obbligo di indicare nel bando di concorso le materie e i programmi del ciclo e del relativo esame finale. Tale ultima incombenza, oltre a non essere prevista per nessun altro corso formativo, attualmente implica l'impossibilità di recepire nel piano degli studi aggiornamenti ed innovazioni che intervengono fra la data di pubblicazione del bando e l'inizio del corso (circa sei mesi), inficiando l'efficacia della formazione. La nuova formulazione riprende invece quella dell'art. 776 concernente il corso di qualificazione per vice brigadieri, in linea peraltro le prerogative attribuite anche dagli articoli 594 e 595 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri (o all'autorità da lui delegata) con riferimento alla determinazione dei programmi, della durata e delle commissioni d'esame dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali;
- alla **lettera** *d*), modifica l'articolo **1056** del Codice, introducendo l'obbligo di pubblicare sul portale istituzionale delle rispettive Forze armate i quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta dei sottufficiali e dei graduati;
- alla **lettera** *e*), modifica l'articolo **1059** del Codice, eliminando l'obbligo di pubblicare i quadri d'avanzamento a scelta dei sottufficiali sul Giornale ufficiale della Difesa e prevedendone la pubblicazione sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata;
- alla **lettera** *f*), modifica l'articolo **1062** del Codice, al fine di chiarire che l'avanzamento per meriti eccezionali di sottufficiali e graduati ha luogo anche quando comporta il passaggio nel ruolo superiore nonché a precisare che la promozione dei primi marescialli al grado di

sottotenente comporta l'iscrizione nel ruolo speciale secondo quanto previsto dagli ordinamenti di Forza armata;

- alla **lettera** *g*), modifica l'articolo 1275 del Codice, rendendo equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo;
- alla **lettera** *h*), modifica l'articolo **1280** del Codice, precisando che, per i marescialli della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;
- alla **lettera** *i*), modifica l'articolo **1287** del Codice, precisando per i sergenti della Marina militare, analogamente a quanto fatto per i marescialli con l'intervento di cui alla precedente lettera *g*), che i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata.

L'articolo 8, comma 1, riguarda disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **2197** del Codice e, alla **lettera** *b*), introduce nel Codice l'articolo **2197**-*bis*. I due interventi combinati hanno lo scopo di .
 - . invertire le percentuali attualmente riservate in regime transitorio a sergenti e graduati per l'accesso al ruolo marescialli (rispettivamente 1/3 e 2/3 della quota riservataria) al fine di conseguire una maggiore gradualità nei percorsi di carriera;
 - estendere anche ai fini del reclutamento di sergenti e graduati il meccanismo di flessibilità che, sempre in regime transitorio, attualmente di fatto consente per i marescialli di programmare le immissioni annuali tenendo conto delle vacanze organiche complessive esistenti nei ruoli di marescialli, sergenti e graduati.

L'articolo 9, comma 1, riguarda disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei graduati e militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **842** del Codice, ponendo fine a un vuoto normativo determinato dal mancato riassetto nel Codice stesso di norme sulle modalità di impiego dei volontari in ferma prefissata già previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (art. 12-*ter*, commi 2 e 3);
- alla lettera b), modifica l'articolo 968 del Codice, estendendo alla categoria dei graduati la possibilità di conseguire l'abilitazione al controllo dello spazio aereo di I grado, ora riservata soltanto a ufficiali e sottufficiali. L'esigenza è determinata da un lato dagli impegni crescenti nell'ambito dei servizi connessi con la difesa del territorio e dall'altro dalla necessità di ampliare il bacino di personale da cui attingere per l'impiego nelle attività in parola, in relazione alla diminuzione dei reclutamenti. In particolare l'allargamento della platea dei controllori consentirà una redistribuzione di funzioni, compiti e responsabilità tra le varie categorie interessate per realizzare una più efficace architettura organizzativa e professionale nel settore. In tale contesto ai graduati verranno attribuite le funzioni di carattere esecutivo oggi affidate ai Sergenti, per i quali si riscontrano le maggiori difficoltà di alimentazione. L'estensione ai graduati della possibilità di conseguire l'abilitazione in esame non comporterà alcun onere finanziario, grazie alla razionalizzazione interna delle risorse e alla compensazione tra le diverse categorie di personale;

- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo **1308** del Codice, precisando che, per i volontari della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all'imbarco ai fini dell'avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall'ordinamento di Forza armata;
- alla **lettera** *d*), modifica l'articolo **1309** del Codice, rendendo equipollenti all'imbarco, ai fini dell'avanzamento dei volontari della Marina militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo;
- alla **lettera** *e*), modifica l'articolo **1798** del Codice, allo scopo di inserirvi le norme previgenti al riassetto operato dal Codice stesso, e tuttora applicate, in materia di paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e accademie militari, fissate in misura pari alla percentuale dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente (70 per cento).

L'articolo 10, comma 1, riguarda disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei graduati e militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare, modifica l'articolo 2199 del Codice, che prevede fino al 2018, per i volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) e quadriennale (VFP4) delle Forze armate, la possibilità di fruire di riserve di posti, in percentuali decrescenti, nei concorsi per l'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia. Tuttavia, secondo quanto indicato comma 3 del medesimo articolo, solo valutabili ai fini della predisposizione delle graduatorie solo i titoli di merito acquisiti durante la ferma prefissata annuale. Ciò nonostante, nei bandi di concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, ricorrendo ad un interpretazione estensiva della norma, l'Amministrazione della difesa ha valutato sia i titoli conseguiti nel periodo della ferma annuale che nel periodo di ferma quadriennale, ma tale scelta è stata recentemente ritenuta illegittima dal TAR Lazio che, nell'ambito di un recente contenzioso, ha adottato un'interpretazione letterale secondo la quale la valutazione dei titoli di merito dei concorrenti dev'essere limitata al periodo di servizio in cui essi rivestivano lo status di VFP1. Ciò comporta che, di fatto, i militari che, al termine del primo anno di ferma, vincono il concorso per l'accesso alla ferma quadriennale risultano penalizzati, rispetto ai non vincitori che ottengono a domanda la rafferma quali VFP1 e possono continuare ad acquisire punteggio ai fini del concorso per l'immissione nelle Forze di polizia, tenuto anche conto che il VFP1, una volta congedato, può ottenere più volte un nuovo arruolamento fino all'età limite di 25 anni. L'intervento proposto è quindi mirato a consentire, nell'ambito dei concorsi in parola, la valutazione anche dei titoli di merito acquisiti durante il servizio prestato con lo status di VFP4.

L'articolo 11, comma 1, riguarda disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **2209-septies** del Codice, allo scopo di prevedere che, nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici, il personale militare non dirigente in eccedenza rispetto agli organici, se in possesso dei requisiti pensionistici, sia collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come oggi previsto) e che possa fruire della possibilità, al momento riconosciuta ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti). Nella fattispecie, all'obiettivo di limitare le disparità tra il personale dirigente e non dirigente si associa quello di facilitare il rapido conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012;
- alla **lettera** *b*), modifica l'articolo **2229** del Codice. Tale articolo contiene disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria (alla quale a regime si può accedere solo al raggiungimento dei prescritti limiti di età), necessarie per concorrere a conseguire la riduzione delle dotazioni organiche entro i termini temporali previsti. In particolare

detto articolo, nei commi da 1 a 5, disciplina le modalità per il transito in ausiliaria a domanda fino al 2020, nei limiti dei distinti contingenti numerici indicati nell'articolo 2230, di ufficiali e marescialli che si trovino a non più di 5 anni dai limiti di età (c.d. "scivolo") e, al comma 6, consente attualmente di accedere all'ausiliaria a domanda, fino al 2015, al personale che, indipendentemente dal raggiungimento del limite di età, abbia maturato almeno 40 anni di servizio effettivo. In tale quadro, l'intervento in esame è volto, per un verso, a consentire che le posizioni non impiegate per una categoria ai fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa, e, per altro verso, a prorogare all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (cioè fino al termine del periodo transitorio fissato per il conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici delle Forze armate) la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo.

L'articolo 12, comma 1, riguarda disposizioni transitorie per il ricongiungimento familiare del personale militare. In particolare, inserisce nel Codice l'articolo 2188-sexies, con l'obiettivo di garantire, fermo restando il disposto dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 per i trasferimenti d'autorità, al coniuge - esclusivamente impiegato presso le Amministrazioni dello Stato - di personale militare trasferito a domanda a seguito di provvedimenti di riorganizzazione delle Forze armate, nel periodo transitorio per il conseguimento del nuovo assetto organizzativo e strutturale definito ai sensi della legge n. 244 del 2012, anche in caso di movimento a domanda del militare, il diritto di essere assegnato nelle medesima sede di servizio (il beneficio oggi è previsto solo nel caso di trasferimenti d'autorità).

L'articolo 13, comma 1, riguarda disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo 36 del Codice nella parte in cui disciplina in maniera fin troppo precisa la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero. Si rende, infatti, necessario rimuovere gli eccessivi vincoli d'impiego esistenti in particolare con riferimento al personale civile e chiarire, nell'ottica della valorizzazione delle professionalità, come presso tali uffici possa essere assegnato personale della Difesa nei limiti delle dotazioni organiche determinate con decreto interministeriale Difesa-Esteri-Economia e finanze, prescindendo dalla qualifica posseduta e ferma restando l'invarianza degli oneri;
- alla **lettera** *b*), inserisce nel Codice l'articolo **1529-bis** che definisce, in senso generale, gli obiettivi dell'attività di formazione svolta a favore del personale civile della Difesa e, in tale quadro, prevede che con decreto del Ministro siano fissati criteri e modalità di selezione per l'accesso anche di tale personale al corso superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751, che riveste particolare importanza per gli ufficiali delle Forze armate;
- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo **2259-quater** del Codice, recante disposizioni sui piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici previsti dalla legge n. 244 del 2012. L'intervento è volto innanzitutto ad adeguare i commi 2, 3 e 5 del richiamato articolo alla recente razionalizzazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, a seguito della quale è soppresso il Centro di formazione della Difesa, con passaggio delle relative funzioni alla Scuola nazionale dell'amministrazione. In tale quadro si è ravvisata la necessità di individuare una struttura interna alla Difesa capace di soddisfare l'esigenza formativa in campo tecnico del personale civile dipendente, che può identificarsi nel Polo di formazione unico previsto dall'articolo 1013, comma 5-bis, deputato a fornire formazione e qualificazione del personale militare transitato nei ruoli civili e del personale civile, nonché negli altri enti di formazione della Difesa già operanti. L'iniziativa è quindi tesa ad ottimizzare l'allocazione delle risorse e a migliorare la qualità delle attività formative del personale appartenente alle componenti civile e militare della Difesa attagliandole alle finalità dei precipui ruoli di appartenenza. Inoltre, con la

- modifica al comma 5, è stata prevista l'esclusione, dai corsi militari per i quali va assicurata una riserva di posti pari ad almeno il 20 per cento al personale civile, di quelli di base per l'immissione nei ruoli militari e di quelli di peculiare connotazione tecnico-operativa;
- alla **lettera** *d*), modifica l'articolo **2259-quinquies** del Codice, allo scopo di garantire, in linea con i criteri dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della legge delega, la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa nonché la funzionalità operativa della Difesa nella delicata fase in cui si sviluppa il complesso processo di riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del personale civile del dicastero, anche attraverso l'opportuna valorizzazione della professionalità del personale stesso. In particolare si prevede, fino al 31 dicembre 2019, la possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, superando solo transitoriamente il disposto dall'art. 28-bis del decreto legislativo medesimo, che stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali avvenga, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni;
- alla **lettera** *e*), modifica l'articolo **2259-sexies** del Codice, per implementare un'ulteriore misura di flessibilità organizzativa volta ad assicurare l'efficienza dell'ente in vista delle attività di ripianamento delle professionalità mancanti da parte degli organi programmatori centrali prevedendo che, nel decreto del Ministro della difesa (su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa e sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza) che definisce le dotazioni organiche di personale militare e civile di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Fora armata, e, ove necessario, ridetermina il grado dell'ufficiale preposto alla direzione dell'ente, si possa rideterminare il personale con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo ad ricoprire le cariche stesse in seno all'ente. nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali.

L'articolo 14, comma 1, riguarda disposizioni in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile. In particolare:

- alla lettera a), inserisce nel Codice l'articolo 206-bis, allo scopo di prevedere in modo espresso l'assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all'estero e con ciò di salvaguardare la salute sia dell'interessato che della collettività, fornendo un quadro normativo chiaro con riguardo alle procedure di profilassi vaccinale fino a oggi adottate dalla Difesa con direttive tecniche sottoposte al parere del Consiglio superiore di sanità. L'intervento è quindi legato sia all'esigenza di garantire la piena funzionalità dello strumento militare, che ha il proprio imprescindibile presupposto nell'assolvimento del dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, sia alla problematica dei trattamenti sanitari obbligatori alla luce del precetto costituzionale di cui all'articolo 32, in base al quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, precisando, altresì, come nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. In relazione al primo aspetto si rileva come per il personale militare si pongano vincoli non comunemente incombenti sul comune cittadino che trovano giustificazione nel preminente principio di salvaguardia del Paese sancito dalla Costituzione, con particolare riferimento alla sottoposizione a specifici protocolli vaccinali e misure di profilassi infettivologica discendenti da specifici doveri e rischi professionali quali:
 - . l'obbligo di mantenere l'integrità psico-fisica essenziale all'assolvimento del servizio stesso;
 - . la permanenza in collettività chiuse, ove si realizza una condivisione di ambienti di vita e lavoro suscettibile di favorire e amplificare problemi infettivologici;
 - . la possibilità di coinvolgimento in ambienti operativi, in Italia o all'estero, che comportano esposizione a rischio infettivo, da un punto di vista micro-biologico e micro-macro-zooptico.

L'esigenza, peraltro, è stata riconosciuta dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 dicembre 2002 in merito all'adozione di misure profilattiche da parte dei militari in quanto "soggetti, in relazione alla vita in collettività ovvero al loro impiego in operazioni, a rischi di tipo effettivo che possono essere evitati o ridotti mediante il ricorso a vaccinazioni."

Con riguardo al secondo profilo, concernente la tematica dei c.d. trattamenti sanitari obbligatori, si rileva come il diritto alla salute nel nostro sistema costituzionale non possa essere considerato solo come espressione di un diritto individuale che si traduce nella pretesa a che terzi si astengano da qualsiasi comportamento pregiudizievole ovvero nella pretesa positiva all'esistenza e all'utilizzabilità dei mezzi terapeutici necessari per la tutela della propria salute, ma costituisce anche interesse della collettività. Tale ultimo interesse implica il "dovere" dell'individuo di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui. Il bilanciamento tra i due interessi sopra descritti trova composizione proprio nel secondo comma del citato articolo 32 della Costituzione in cui, come detto, si pone una riserva di legge in relazione all'introduzione di obblighi in materia di trattamenti sanitari obbligatori. Tali concetti sono presenti nella costante giurisprudenza costituzionale che ha ribadito come il citato articolo 32 postuli il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza 1994 n. 218) e con la salute della collettività (sentenza 1990 n. 307). Su questa linea, in particolare, la Corte costituzionale ha precisato (sentenza n. 258 del 1994) che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione:

- . "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale" (cfr. sentenza 1990 n. 307);
- . se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili".

In sostanza l'intervento risponde all'esigenza rappresentata dalla Corte costituzionale di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, attraverso interventi normativi di rango primario, attesa la riserva relativa di legge, e di livello secondario integrativo con carattere tecnico (protocolli sanitari). Esso risponde, altresì, all'ulteriore esigenza segnalata dalla Corte di assicurare che vengano adottate tutte le misure cautelative necessarie a prevedere ed a prevenire, alla luce delle conoscenze mediche, i possibili rischi di complicanze;

- alla **lettera** *b*), modifica l'articolo **1836** del Codice, per far sì che le modalità di gestione del "fondo casa", istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni;
- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo **2052** del Codice, prevedendo che per gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, il servizio militare prestato, già valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, sia riconosciuto utile anche i fini del conferimento degli incarichi.

L'articolo 15, comma 1, riguarda disposizioni in materia di Difesa Servizi s.p.a.. In particolare:

- alla **lettera a)**, all'articolo **535** del Codice inserisce il comma 10-bis, per disciplinare i contenuti dell'aspettativa per il personale appartenente alle Forze armate impiegato presso la Società Difesa Servizi s.p.a. ai sensi della lettera i-ter, introdotta dalla successiva lettera b)

all'articolo 884, comma 2, del Codice, sulla falsariga dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La formulazione tiene, altresì, debito conto dei "criteri" recentemente indicati dall'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, quanto ai periodi per la permanenza nelle cariche (per nomina) a quattro anni rinnovabili di ulteriori due (massimo sei anni). L'introdotta disposizione prevede altresì che il personale impiegato presso la società sia tenuto a versare i contributi previdenziali posti a suo carico, con riferimento alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta dall'Amministrazione della difesa. Ciò al fine di consentire al citato personale di optare al momento del collocamento in quiescenza – senza decurtazione o impedimenti - per il trattamento previdenziale dell'Amministrazione. La norma non reca oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

- alla **lettera** *b*), modifica **l'articolo 884, comma 2**, del Codice, estendendo l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa anche a favore degli appartenenti alle Forze armate impiegati presso la Società Difesa Servizi s.p.a.. La disciplina di dettaglio è dettata dalla proposta modifica di cui alla precedente lettera *a*). La norma non reca nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione.

L'articolo 16, comma 1, raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio. In particolare:

- alla **lettera** *a*), modifica l'articolo **583** del Codice, per aggiornare il riferimento interno all'articolo 2215, abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2014 e riassettato nell'articolo 2207;
- alla **lettera** *b*), modifica l'articolo **909** del Codice, attuando un mero intervento di coordinamento tecnico che si rende necessario in relazione alla recente abrogazione dell'art. 1076 del Codice stesso, disposta dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera** *c*), modifica l'articolo **1053** del Codice, per eliminare il riferimento interno al comma 2, abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2014;
- alla **lettera** *d*), modifica l'articolo **1097** del Codice, per eliminare il riferimento interno all'articolo 1053, comma 3, abrogato dal decreto legislativo n. 8 del 2014;
- alla **lettera** *e*), modifica l'articolo **1244** del Codice, per eliminare il riferimento interno all'articolo 1076, abrogato dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera** *f*), modifica l'articolo **2210** del Codice, per eliminare il riferimento interno all'articolo 1082, abrogato dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera** *g*), modifica l'articolo **2216** del Codice, per aggiornare i riferimenti agli articoli 799 e 2215, rispettivamente abrogati dall' art. 1126-*bis*, comma 1, lettera *b*) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall' art. 2, comma 1, lettera *b*) del D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, e dal decreto legislativo n. 8 del 2014 e riassettati negli articoli 798-*bis* e 2207 del Codice;
- alla **lettera** *h*), modifica l'articolo **2136** del Codice, che precisa quali disposizioni del Codice stesso sono applicabili al Corpo della Guardia di finanza, adeguandolo alla luce dell'abrogazione dell'articolo 1076 operata dalla legge di stabilità 2015;
- alla **lettera** *i*), modifica l'articolo **2224** del Codice, in materia di rafferme dei volontari di truppa, aggiornando, a seguito degli interventi effettuati con il decreto legislativo n. 8 del 2014, i termini previsti per il regime transitorio.

In ordine al presente provvedimento non è stata effettuata l'analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione (sezione 1, lettere B, C e D; sezione 3; sezione 5, lettere A, B ed E) coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

TESTO DELLE DISPOSIZIONI NOVELLATE

CAPO I DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 7.

ART. 1

Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate

- ART. 31 Comandi regione militare interforze 1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.
- ART. 95. Bande musicali 1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.
- 2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
- 3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
- a) del Comando per il territorio militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano;
- b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
- c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
- d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri.
- 4. L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:
- a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano:
- b) lo Stato maggiore della Marina militare;
- c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
- d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
- 5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.
- 6. L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
- ART. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate 1. Il conferimento alla bandiera della eroce di cavaliere all' decorazione dell'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
- ART. 101 Organizzazione generale dell'Esercito italiano 1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.

- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.
- ART. 102 Organizzazione operativa dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
- ART. 103 Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.
- 2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei Comandi, reparti e unità di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
- 3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.
- ART. 104 Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano -1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
- a) i seguenti istituti di formazione:
- 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- 2) Accademia militare;
- 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;
- 4) Scuola militare «Nunziatella»;
- 5) Scuola militare «Teuliè»;
- b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;
- c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
- d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.
- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
- ART. 105 Organizzazione logistica dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
- a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;
- b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
- c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
- d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
- e) il Policlinico militare di Roma;
- f) il Centro militare di veterinaria.
- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
- ART. 107 Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al Dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito

che le espleta avvalendosi dei Comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.

- 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei Comandi, unità e reparti dipendenti sono definiti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.
- ART. 154 Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare 1. La Direzione di amministrazione dell'Comando logistico- è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:
- a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;
- b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata;
- c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
- ART. 195 *Strutture sanitarie interforze* 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:
- a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano;
- b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
- c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.

ART. 306 Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa – 1. OMISSIS.

- 2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio. nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
- 3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per

cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. - 5. OMISSIS.

ART. 307 Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa – 1. – 3. OMISSIS

3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati durante il periodo di concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

4-9 OMISSIS

9-bis. Nei casi di valorizzazione o dismissione di beni immobili del Ministero della difesa ovvero di provvedimenti di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, qualora si renda necessario disporre delle strutture oggetto di tali provvedimenti, con decreto del Ministro della difesa, per ragioni di pubblica utilità, è consentita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, l'assegnazione di un alloggio sostitutivo agli utenti con valido

titolo di concessione nonché agli utenti delle categorie meritevoli di tutela indicate dal decreto di cui all'articolo 306, comma 2, che occupano gli alloggi situati nelle citate infrastrutture, in altri analoghi, idonei alloggi, individuati, nell'ambito dello stesso comune, in base ad un criterio di vicinanza a quello in uso. Tale trasferimento non costituisce in alcun caso rinnovazione della concessione o riammissione in titolo.

- 10. Il Ministero della difesa Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
- a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
- b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
- c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
- d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314; (223)
- e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;
- f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli

immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

11 – 11-BIS. OMISSIS

ART. 1407 *Conferimento alla Bandiera* - 1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita «alla Bandiera» la eroce di Cavaliere decorazione dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di elassi superiori.

Art. 2188-bis Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

- 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
- a) provvedimenti di soppressione:
- 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014;
- 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014;
- 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;
- 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014;
- 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014;
- 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014;
- 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014;
- 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014;
- 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
- 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
- 11) Comando 2° FOD entro il 31 dicembre 2014 31 marzo 2016;
- 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;
- 13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;
- 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
- 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
- 16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;
- 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
- 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;
- 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;
- 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
- 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
- 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018:
- 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
- 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;
- 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
- 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
- 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
- 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;

- 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;
- 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
- 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
- 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
- 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
- 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;

34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2016;

34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 marzo 2016;

- b) provvedimenti di riconfigurazione:
- 1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;
- 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza;
- 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;
- 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari;
- 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;
- 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;
- 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;
- 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC degli Enti di sostegno TLC;
- 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale:
- 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e alla soppressione del Centro documentale di Napoli;
- 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014 **31 marzo 2016**, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;

- 14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;
- 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
- 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al nume ro 29-ter);
- 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
- 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna;
- 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre **31 marzo** 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest e ridenominato in ragione della rideterminazione della relative attribuzioni;
- 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma in Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito;
- 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;
- 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;
- 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
- 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;
- 27) il Comando militare della Capitale Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 marzo 2016 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2108 acquisisce le della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;
- 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018 31 marzo 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
- 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 marzo 2016 <u>31 dicembre 2018</u>, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo;

- 29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in 1° Comando Interregionale dell'Esercito in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
- 29-ter) il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni e ridenominato in 3° Comando Interregionale dell'Esercito e delle Truppe Alpine;
- 29-quater) il Comando Forze di Difesa Interregionale SUD, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in 2° Comando Interregionale dell'Esercito in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti anche alla soppressione del 2° FOD;
- 29-quinquies) il Comando Supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
- 29-sexies) l'Istituto Geografico Militare, entro il 31 marzo 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.
- 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.
- ART. 2188-quater Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
- a) provvedimenti di soppressione:
- 1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre **2016** 2015;
- 2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;
- b) provvedimenti di riconfigurazione:
- 1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale:
- 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;
- 4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato e razionalizzato nelle strutture e relativi organici;
- 5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;
- 6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;

- 7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma;
- 8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;

8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (CA), entro il 31 marzo 2016. 2. *OMISSIS*.

CAPO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 8.

ART. 2

Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

ART. 118. Corpi della Marina militare - 1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

- a) Corpo di stato maggiore;
- b) Corpo del genio della Marina;
- c) Corpo sanitario militare marittimo;
- d) Corpo di commissariato militare marittimo;
- e) Corpo delle capitanerie di porto;
- f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
- 2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:
- a) genio navale;
- b) armi navali;
- c) infrastrutture.
- 3. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
- 4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:
- a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello;
- b)-per il Corpo del genio della Marina:
- 1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;
- 2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;
- 3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;
- c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;
- d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
- e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;
- f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S..
- ART. 119. *Corpo di stato maggiore* 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
- a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa:
- b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
- c) comandare le forze navali comunque costituite;

- d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
- e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali Corpo del genio della Marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;
- f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
- g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
- h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
- i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
- l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero.

ART. 120. Corpo del genio navale della Marina -1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale della Marina, specialità genio navale:

- a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
- b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
- c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
- e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare;
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
- h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
- 1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:
- a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
- b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio:
- d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

- e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
- 1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:
- a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
- b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
- c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
- e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
- f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

ART. 121. Corpo delle armi navali - 1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:

- a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
- b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
- d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento:
- e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
- f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
- ART. 130. Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» 1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali Corpo della Marina, specialità armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.
- 2. Sono compiti dell'Istituto:
- a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;

- b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;
- c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonché con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività;
- d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.
- 4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
- ART. 812. *Ruoli del personale in servizio permanente* 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
- a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
- b) ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
- c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
- d) ruo lo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
- e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
- f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
- g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
- h) ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;
- i) ruo lo speciale del Corpo delle armi navali;
- l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
- m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
- n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
- 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
- a) ruolo dei marescialli;
- b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
- c) ruolo dei musicisti;
- d) ruolo dei sergenti;
- e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.
- 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.
- ART. 833-quater. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture 1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.
- 2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.
- ART. 926. Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

- a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio—navale e del Corpo delle armi navali della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
- b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio-navale e del Corpo delle armi navali della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
- c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio-navale e del Corpo delle armi navali della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.
- ART. 1015. Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere 1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.
- 2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento.
- 3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, è concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.
- 4. Gli ufficiali ai quali è rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.
- ART. 1043. *Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare* 1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:
- a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
- b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo di stato maggiore;
- c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

ART. 1072-bis. Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

- a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
- b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;
- c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale della Marina e del Corpo del genio aeronautico;
- d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
- 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.
- ART. 1264. *Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare* 1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.
- 2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:
- a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco;
- b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale **della Marina**: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
- c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;
- d) tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.

ART. 3

Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

- ART. 2214-bis. Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare 1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.
- 2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'articolo 2214-ter.
- 3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter.
- 4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.
- Art. 2214-ter. Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina. 1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi

navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

- 4. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale, sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.
- 5. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:
- a) al corpo di provenienza;
- b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;
- c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità infrastrutture.
- 4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito.
- 5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.
- ART. 2221-bis. Aspettativa per riduzione quadri.- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:
- a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialità di assegnazione;
- b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.
- 2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.
- Art. 2221-ter. Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali 1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.
- 2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.

ART 4

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

- ART. 643. *Conferimento di posti disponibili agli idonei* 1. L'amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
- 2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari.
- 3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti.
- 4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso.
- 4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.
- ART. 649. Posti riservati nelle accademie 11. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili. 2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 percento dei posti disponibili.
- 3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non sono ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.
- 3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.

ART. 686. *Prove concorsuali* - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684, sono costituiti da:

- a) una prova di efficienza fisica;
- b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
- c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
- d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
- e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto:
- e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è

definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

- 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 685, sono costituiti da:
- a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
- b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
- c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
- d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali d) superiori e un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto;
- d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanente mente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.
- 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
- 4. La successione, le modalità e i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabiliti nei relativi bandi di concorso.
- ART. 724. Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.
- 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.
- 3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:
- a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;
- b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata:
- c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.
- 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.
- 5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.
- 6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.

- 6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.
- 7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
- 8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.
- ART. 726. Mancato superamento del corso di applicazione -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
- 1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis.)
- 2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
- 3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
- ART. 727. *Mancato transito nei ruoli speciali* 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera *d*), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo:
- a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis);
- b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.
- ART. 728. Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali 1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.
- 2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.
- 3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
- 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché

idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

- 5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
- 6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.
- ART. 730. Mancato transito nei ruoli speciali -1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).
- ART. 732. *Mancato completamento degli iter formativi* 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento:
- a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
- b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
- c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.
- 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'articolo 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.
- 3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
- 4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
- 4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.
- ART. 733. Mancato transito nei ruoli speciali -1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono

transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'articolo 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera *c-bis*).

- ART. 735. Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:
- a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;
- b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;
- c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
- 1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.
- 1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
- ART. 742. *Dimissioni dai corsi* 1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo due terzi delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.
- 2. Gli allievi comunque dimessi dal corso:
- a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
- b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.

ART. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri -1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

Art. 907. Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.

- ART. 935. *Applicazione delle norme sulla formazione* 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:
- a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;
- b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;

c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali;

c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.

- ART. 984. Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma o vvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.
- 2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.
- 3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
- 4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.
- 5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro corpo al ruolo o categoria naviganti. salvo il caso previsto dall'articolo 1001.
- 5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.
- 5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.
- ART. 1051-bis. Valutazione e avanzamento del personale militare in particolari condizioni 1. A partire dalle aliquote formate per gli avanzamenti per l'anno 2016, il militare che cessa dal servizio permanente per età successivamente all'inserimento in aliquota di avanzamento, è comunque valutato per la promozione al grado superiore ed eventualmente promosso qualora utilmente attestato nella graduatoria di merito, a condizione che la promozione stessa abbia decorrenza giuridica antecedente alla data del collocamento in congedo e che comporti l'innalzamento dei limiti d'età.
- 2. Il militare promosso ai sensi del comma 1 è riammesso in servizio.
- Art. 1392 Termini del procedimento disciplinare di stato 1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
- 2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli

accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.

- 3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
- 4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

ART. 1393. Sospensione del procedimento disciplinare - 1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.

ART. 1393. Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare, di difficoltà a procedere sulla base degli elementi conosciuti, ovvero quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere con proprio provvedimento il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla sentenza o al decreto penale irrevocabili che concludono il procedimento penale, ovvero fino al provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

- 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
- 3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.
- 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente ripreso, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza all'Amministrazione ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio, dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.

- ART. 1398. *Procedimento disciplinare* 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
- a) dalla conoscenza dell'infrazione;
- b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
- c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
- d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.
- 1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di sospensione di cui all'articolo 1393, comma 1, è instaurato o ripreso senza ritardo dall'archiviazione del procedimento penale, ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il procedimento penale.
- 2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
- a) contestazione degli addebiti;
- b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
- c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
- d) decisione;
- e) comunicazione all'interessato.
- 3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399.
- 4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
- 5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
- 6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
- 7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
- 8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.
- ART. 1508. *Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli* 1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
- a) valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
- b) previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
- c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 5

Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

ART. 1067. Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali - 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;

- b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis;
- 3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.
- 4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
- 5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
- ART. 1084. Personale militare che cessa dal servizio per infermità 1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
- ART. 1090. Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale 1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
- a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
- b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
- 2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 906 e 907.
- 3. All'ufficiale Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e all'articolo 1096.
- 4. Il rinnovo del giudizio è effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell'annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.

ART. 1098-bis. Aliquota suppletiva di valutazione per i tenenti colonnelli a disposizione - 1. A partire dall'anno 2015, i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti a disposizione delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1099, se ricorrono le altre condizioni previste per i pari grado, corpo e ruolo del servizio permanente effettivo, sono inseriti in un'aliquota suppletiva di valutazione al 31 ottobre di ogni anno. Se promossi al grado superiore, in pari data transitano in servizio permanente effettivo, con il nuovo grado e secondo il nuovo ordine di iscrizione in ruolo.

ART. 1099. Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

- 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».
- 3. L'avanzamento si effettua a scelta.
- 4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.
- 5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Art. 2136 Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- a) il capo II del titolo IV;
- b) la sezione IV del capo I del titolo V;
- c) l'articolo 622;
- d) l'articolo 721;
- e) gli articoli 878 e 879;
- f) l'articolo 881;
- g) l'articolo 886;
- g-bis) l'articolo 892;
- h) l'articolo 897;
- i) l'articolo 898;
- 1) l'articolo 900;
- m) l'articolo 911;
- n) l'articolo 932;
- o) l'articolo 938, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- g) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;
- r) l'articolo 1091 **gli articoli 1091 e 1098-***bis*, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
- s) la sezione IV del capo III del titolo V:
- t) la sezione III del capo VII del titolo V;
- u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
- v) l'articolo 1076;
- z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
- aa) l'articolo 1394;

- bb) il capo XVI del titolo VII;
- cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
- dd) il capo XVIII del titolo VII;
- ee) il titolo VIII;
- ff) l'articolo 1493;
- 2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
- a) l'articolo 192;
- b) l'articolo 558;
- c) l'articolo 2229, comma 6.
- 3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.

ART. 6

Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri

Art. 2233-bis. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016 - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

- a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
- b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
- c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;

c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.

ART. 2236-bis. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

- ART. 2239. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:
- a) sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;
- b) sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
- 3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
- 3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.
- 3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.
- ART. 2248. Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. Sino all'anno 2016 2024 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.
- ART. 2250-ter. Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:
- a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

ART 7

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

ART. 682. *Alimentazione dei ruoli dei marescialli* - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1.

- 2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis.
- 3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.
- 4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:
- a) i giovani che:
- 1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
- 2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
- 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa:
- b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:
- 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
- 2) non hanno superato il ventottesimo anno di età:
- 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
- 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a << nella media superiore alla media << o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
- 5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:
- a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:
- 1) non hanno superato il 40° anno di età;
- 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
- 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;
- b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
- 1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;
- 2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.
- 5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, giovani:
- a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
- b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

Art. 760. Svolgimento dei corsi e nomina nel grado - 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psicofisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

- 1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.
- 2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
- 3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
- 4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
- 4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. (380)
- 5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accade mico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.

5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.

5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto

come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

- **ART. 775** Corso di aggiornamento e formazione professionale 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale.
- 2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) indica, altresì, le materie professionali e i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale.
- 2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da esso delegata
- 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all'articolo 776.
- ART. 1056. Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.
- 2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
- 3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
- 4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
- 5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.
- 6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'articolo 1051, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

- ART. 1059. Avanzamento a scelta dei sottufficiali 1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
- 2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
- 3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
- a) qualità morali, di carattere e fisiche;

- b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
- c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
- 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
- 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.
- 6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.
- 7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.
- ART. 1062. Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
- 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
- 3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti:
- a) il Direttore generale del personale militare;
- b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
- 4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
- 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
- 6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
- 6-bis. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua anche se determina il passaggio nel ruolo superiore.
- 6-ter. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.
- ART. 1275. Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare 1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti

operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

- 2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
- 2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale in servizio che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
- 3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.
- 4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.
- 5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.
- 6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.
- 6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.
- ART. 1280. Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
- 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2[^] classe a capo di 1[^] classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piatta forma: 6 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;
- d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
- 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1[^] classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
- d) nocchieri di porto: 3 anni;
- e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
- 4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno:
- b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;
- c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;
- d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.
- 4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.
- 5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 1287. Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare-

- 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
- 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piatta forma: 7 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
- d) nocchieri di porto: 3 anni
- e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
- 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni:
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;
- d) nocchieri di porto: 6 anni;
- e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.
- 3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.
- 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

ART. 8

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

- ART. 2197. Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:
- a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali:
- b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo due terzi agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in

servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

- 2. I posti di cui al comma 1, lettera *a*) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera *b*) e viceversa.
- 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
- a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;
- b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;
- c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;
- e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.
- 2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:
- a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;
- b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) età non superiore a 48 anni.
- 2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
- 3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, durante il periodo transitorio di cui al comma 1, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.
- ART. 2197-bis. Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.

ART. 9

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

ART. 842. Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma - 1. I volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito

italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita,

- 2. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento.
- 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.
- 3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
- 3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.
- ART. 968. Abilitazione 1. Gli ufficiali e i sottufficiali, , i sottufficiali e i graduati, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.
- 2. L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione e sono ammessi alla percezione delle relative indennità con le medesime modalità previste per i sottufficiali.
- ART. 1308. Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco.
- 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2[^] classe a sottocapo di 1[^] classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piatta forma: 6 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;
- d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
- 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1[^] classe a sottocapo di 1[^] classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
- a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piatta forma: 8 anni;
- b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
- c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
- d) nocchieri di porto: 3 anni;
- e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
- 3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.
- 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
- ART. 1309. *Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare* 1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto

operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

- 2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
- 2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
- 3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.
- 4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi
- 5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:
- a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;
- b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;
- c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;
- d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.
- ART. 1798. Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente nella misura percentuale di cui al comma 2 all'articolo 1791.
- 2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.
- 3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.
- 4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:
- a) l'indennità di impiego operativo di base: 37,18 euro;
- b) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;
- c) l'indennità di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;
- d) l'indennità di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;
- e) l'indennità di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;
- f) l'indennità supplementare di marcia: 66,92 euro;
- g) l'indennità supplementare per allievi piloti: 85,53 euro.

- 5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
- 6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare

ART. 10

Disciplina transitoria in materia di reclutamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

- ART. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
- 2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
- 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
- 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
- a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali:
- 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
- 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
- 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
- b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali:
- 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
- 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato:
- 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
- 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
- 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

- 6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b*), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
- 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.

7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.

ART. 11

Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

- ART. 2209-septies. Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
- 2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;
- b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
- 3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
- a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
- b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;
- c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
- d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.
- ART. 2229. Regime transitorio del collocamento in ausiliaria 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
- 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.
- 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
- 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
- 5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
- 6. Fino al 31 dicembre 2015 all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

ART. 12

Disposizioni transitorie per il ricongiungimento familiare del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

ART. 2188-sexies. Disposizioni transitorie intese a estendere al coniuge del militare trasferito a seguito di chiusura o riorganizzazione di enti i benefici previsti dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fermo restando il disposto dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, anche le assegnazioni di sede non d'autorità conseguenti al processo di revisione delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge comportano l'applicazione al coniuge convivente del personale delle Forze armate e impiegato presso le Amministrazioni dello Stato, dei benefici di cui al citato articolo 17 limitatamente al reimpiego presso l'Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altra Amministrazione dello Stato nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

ART. 13

Riduzione degli organici del personale civile del Ministero della Difesa e valorizzazione professionale

- Art. 36. Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri.
- 2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
- ART. 1529-bis. Formazione 1. La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane, attraverso l'acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.
- 2. Le attività di formazione si sviluppano attraverso l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione.
- 3. I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.
- ART. 2259-quater. Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile 1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano

triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:

- a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;
- b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
- 2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa. Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli istituti e dalle scuole militari nonché dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.
- 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare: Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:
- a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
- b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;
- c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
- 4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
- 5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.
- 5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.
- 6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 2259-quinquies. Accesso alla dirigenza - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti. 1-bis. Fino al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di graduale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa e di valorizzazione della professionalità del personale stesso, alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili si può provvedere mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

ART. 2259-sexies. Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente, nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.

- 2. Allo scopo di razionalizzare l'attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonché di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.
- 3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.

ART. 14

Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile

ART. 206-bis. Obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare - 1. Il personale militare in servizio, incluso quello in fase di formazione, addestramento e richiamato, ha l'obbligo di sottoporsi alla profilassi vaccinale e alle altre misure di profilassi infettivologica previste dagli appositi protocolli sanitari per le specifiche tipologie di impiego, in territorio nazionale o all'estero.

- 2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata. Tali protocolli recano, altresì, l'indicazione delle cautele e degli accertamenti da eseguire al fine di ridurre o escludere, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi di complicanze da vaccino.
- ART. 1836. Fondo casa 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia è concessa nei limiti delle disponibilità annuali del fondo.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa è autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.
- 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.
- 4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.
- ART 2052. Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego 1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. Per il personale di cui all'articolo 984-bis il me desimo periodo è valido anche ai fini del conferimento degli incarichi.
- 2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

ART. 15 Disposizioni in materia di Difesa Servizi spa

ART. 535. Difesa Servizi spa - 1. E' costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.

- 2. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
- 4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzoqualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
- 5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 6. Lo statuto prevede:
- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
- 7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
- 8. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante.
- 9. La società non può sciogliersi se non per legge.
- 10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

10-bis. Il personale militare e civile di cui al comma 10 può svolgere presso la Società Difesa Servizi S.p.A. incarichi anche dirigenziali e può permanervi per un periodo complessivamente non superiore a sei anni. Per il periodo prestato nella posizione di aspettativa senza assegni di cui al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera ed è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio nonchè del trattamento di quiescenza e di previdenza, il personale anche di livello non dirigenziale, è tenuto a versare l'importo dei contributi previdenziali a proprio carico, con riferimento alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta da parte dell'Amministrazione della difesa.

ART. 884. Aspettativa - 1. L'aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.

- 2. L'aspettativa può conseguire a:
- a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621;
- b) infermità temporanee;
- c) motivi privati;
- d) riduzione dei quadri;
- e) elezione in cariche politiche e amministrative;
- f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente civile o militare dello Stato;
- g) ammissione a un dottorato di ricerca;
- h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
- i) applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all'articolo 930;
- i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

i-ter) impiego presso la Società Difesa Servizi S.P.A. di cui all'articolo 535.

3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.

ART. 16

Modifiche terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

ART. 583. Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma -1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2215 2207, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582, nei seguenti importi in euro:

```
a) per l'anno 2009: 333.945.955,41;
b) per l'anno 2010: 330.737.195,75;
c) per l'anno 2011: 292.549.996,80;
d) per l'anno 2012: 284.872.024,13;
e) per l'anno 2013: 281.626.174,47;
f) per l'anno 2014: 273.897.364,51;
g) per l'anno 2015: 265.871.323,32;
h) per l'anno 2016: 259.069.932,78;
i) per l'anno 2017: 254.063.870,19;
l) per l'anno 2018: 243.183.877,39;
m) per l'anno 2019: 227.313.529,85;
n) per l'anno 2020: 194.689.505,99;
o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.
```

ART. 909. *Norme comuni alla riduzione dei quadri* - 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

- a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta:
- b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta:
- c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
- 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
- a) il Capo di stato maggiore della difesa;
- b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
- c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
- d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
- f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
- 3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.
- 4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
- 5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
- 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
- 7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
- 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.
- 9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
- ART. 1053. Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
- a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
- b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
- c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
- 4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima

determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 1097. Forme di avanzamento - 1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:

- *a)* ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
- b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
- ART. 1244. Estensione di norme Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e in quanto applicabili le altre norme sull'avanzamento degli ufficiali.
- ART. 2210. Ruoli a esaurimento degli ufficiali 1, Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:
- a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;
- b) ruo lo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
- c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
- d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
- e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
- f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;
- g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;
- h) ruo lo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.
- 2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.
- 3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere *a*), *c*), *f*) e *h*) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082.
- 4. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b, d, e, g) e i), sono stabiliti come segue:
- a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
- b) ufficiali inferiori: 61 anni.
- ART. 2116. Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno 1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilità dall'articolo 799 798-bis e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2215 2207, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.
- 2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2215 2207, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
- a) 478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
- b) 406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

- ART. 2136. Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
- a) il capo II del titolo IV:
- b) la sezione IV del capo I del titolo V;
- c) l'articolo 622;
- d) l'articolo 721;
- e) gli articoli 878 e 879;
- f) l'articolo 881:
- g) l'articolo 886;
- g-bis) l'articolo 892;
- h) l'articolo 897;
- i) l'articolo 898;
- l) l'articolo 900;
- m) l'articolo 911;
- n) l'articolo 932;
- - o) l'articolo 938, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
 - p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
 - *a)* l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;
 - r) l'articolo 1091, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
 - s) la sezione IV del capo III del titolo V:
 - t) la sezione III del capo VII del titolo V;
 - u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
 - v) l'articolo 1076;
 - z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
 - aa) l'articolo 1394;
 - bb) il capo XVI del titolo VII;
 - cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
 - dd) il capo XVIII del titolo VII;
 - ee) il titolo VIII;
 - ff) l'articolo 1493.
 - 2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
 - a) l'articolo 192;
 - b) l'articolo 558;
 - c) l'articolo 2229, comma 6.
 - 3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.
 - ART. 2224. Rafferme dei volontari di truppa 1. L'ammissione alle rafferme di cui all'articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
 - a) fino al 2020 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

- b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'articolo 798-bis
- 2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.